



Amministrazione Provinciale di Roma
Delegazione Trattante – Area personale dirigente
01/07/2010

Sottoscrizione definitiva della pre-intesa siglata nel corso della Delegazione Trattante del 22/04/2010 avente ad oggetto “Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dirigente della Provincia di Roma”

L'anno 2010, il giorno 1 del mese di luglio presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Roma, sita in Via IV Novembre, 119/A, Palazzo Valentini, visto la pre-intesa siglata sulla parziale modifica e integrazione del CCDI per il personale dirigente, e vista la Delibera di Giunta Provinciale n. 515/25 del 23/06/2010 che autorizza il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva della suddetta pre-intesa, si stipula quanto segue:

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELLA PROVINCIA DI ROMA

Articolo 1
Campo di applicazione

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica al personale dirigente della Provincia di Roma.

Articolo 2
Validità

Il presente contratto ha validità per l'anno 2010. Conserva la sua efficacia fino alla stipula del successivo contratto decentrato integrativo.

Articolo 3
Retribuzione di posizione

Le parti, preso atto di tutti i provvedimenti della Giunta Provinciale relativi all'organizzazione di: Dipartimenti, Uffici Centrali, Extradipartimentali e Servizi, verificano l'esistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 26, comma 3, del CCNL 23/12/1999.

Le parti concordano di mantenere fermo all'accordo del 2007 il livello retributivo delle retribuzioni di posizione, fatti salvi gli aumenti stabiliti dalla contrattazione nazionale e di destinare tutte le risorse previste dalla legge alla retribuzione di risultato graduandola in relazione alla complessità dell'incarico affidato.

Le parti, in relazione all'art. 4, 1° comma, lettere e) e g) CCNL/1999, concordano che i criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato sono in applicazione dell'art. 26 del CCNL/1999. L'art. 27, comma 9, del CCNL del 23.12.1999 e le risorse di cui all'art 16 c. 4 del CCNL del 22.2.2010 verranno utilizzate per il finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti dei servizi.

La Delegazione Trattante individua pertanto il fondo, per l'anno 2010, in applicazione al CCNL 2006-2007 del 22.02.2010, art 16 c. 1,4 e 5 in euro 6.183.042,00.

I valori economici delle retribuzione di posizione, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 27, comma 5, del CCNL 23/12/1999 e dall'art. 24 del CCNL 22/02/2006, *comprensivi degli aumenti derivanti dall'applicazione del CCNL 2006/2007*, sono, pertanto, stabiliti nella tabella che segue:

IV FASCIA	€ 65.822,00
III FASCIA	€ 60.172,00
II FASCIA	€ 54.522,00
I FASCIA	€ 27.422,00

Articolo 4 **Conferimento degli incarichi dirigenziali**

Il conferimento degli incarichi avverrà secondo i criteri fissati dal vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.

Ai Direttori di Dipartimento o Extradipartimentali o Uffici centrali, per effetto della assegnazione di competenze complesse alle strutture, sarà corrisposta una indennità di risultato fino ad un massimo del 40% del valore della posizione attribuito alla struttura ricoperta previa valutazione degli obiettivi raggiunti.

Ai dirigenti dei servizi sarà corrisposta una indennità di risultato fino ad un massimo del 17%, del valore della posizione attribuito alla struttura ricoperta *previa valutazione degli obiettivi raggiunti.*

La determinazione del quantum della retribuzione di risultato, avverrà a seguito di valutazione annuale e sarà rapportata alla percentuale, secondo i punteggi previsti dal presente contratto decentrato integrativo, di cui al successivo art. 6

Articolo 5 **Incarichi aggiuntivi**

L'attribuzione di incarichi aggiuntivi ai dirigenti, viene specificamente remunerata nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del 23/12/1999 applicando l'art 27, comma 9.

Ai dirigenti ai quali venga conferito un incarico aggiuntivo di un servizio, dipartimento, ufficio extradipartimentale, ufficio centrale, che in virtù del suo carattere eccezionale non può essere superiore a 12 mesi e non reiterabile con il medesimo dirigente, sarà corrisposta una retribuzione di risultato, fino al 45 % della fascia di retribuzione di posizione del servizio aggiuntivo ricoperto. La determinazione del quantum della retribuzione di risultato, avverrà a seguito di valutazione annuale e sarà rapportata alla percentuale, secondo i punteggi del presente contratto decentrato integrativo, di cui al successivo art. 6, e sarà corrisposta per incarichi aggiuntivi ricoperti per periodi superiori ad un mese.

Al dirigente al quale sia stato conferito l'incarico di Vice Ragioniere Generale, di Vice Direttore Generale Vicario, di Vice Direttore Generale, di Vice Segretario Generale Vicario e di Vice Segretario Generale viene data la posizione corrispondente alla fascia attribuita all'incarico di vicario o di vice e compete un'indennità di risultato, calcolata sul valore economico della posizione corrispondente alla fascia attribuita all'incarico di vicario o di vice e nella misura della percentuale prevista per l'incarico di posizione dirigenziale ricoperto, previa valutazione degli obiettivi raggiunti. La determinazione del quantum della retribuzione di risultato, avverrà a seguito di valutazione annuale e sarà rapportata alla percentuale, secondo i punteggi dal presente contratto decentrato integrativo, di cui al successivo art. 6.

Articolo 6

Retribuzione di risultato

La determinazione del quantum della retribuzione di risultato, nei limiti degli importi massimi predetti, avverrà a seguito di valutazione annuale e sarà rapportata alla percentuale del risultato raggiunto secondo il seguente schema:

- Da 0 a 49 punti = retribuzione di risultato pari a 0
- Da 50 a 65 punti = retribuzione di risultato pari a 50%
- Da 66 a 80 punti = retribuzione di risultato pari a 75%
- Da 81 a 100 punti = retribuzione di risultato pari a 100%

Articolo 7

Applicazione disciplina art. 37 CCNL del CCNL 23/12/1999

In attuazione dell'art. 37 del CCNL 23/12/1999, norma dettata per gli enti provvisti di avvocatura, e dalla vigente Delibera di Giunta Provinciale disciplinante i compensi degli avvocati della Avvocatura, i compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al R.D. 27.11.1933 n 1578, sono erogati come retribuzione di risultato ai dirigenti avvocati che abbiano prestato la loro attività professionale.

Articolo 8

Disposizioni e finali

In applicazione del CCNL della dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 22.2.2010 quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, il fondo viene adeguato secondo le risorse e le decorrenze previste dall'art 16.

Le risorse derivanti dall'applicazione dell'art.16, comma 4, del CCNL del 22.2.2010, nella misura a regime dell'1,78% con decorrenza al 31.12.2007, in quanto anche esse previste e direttamente utilizzate dal CCNL restano acquisite anche per gli anni successivi al 2008, fermo restando comunque la specifica ed espresa finalizzazione delle stesse alla sola retribuzione di risultato, in conformità con il parere espresso dall'ARAN prot. n. 2503/10 del 17/03/2010.

Articolo 9

Conferma norme contrattuali

Per quanto non previsto dal presente Contratto si applicano le disposizioni dei vigenti CCNL e dei precedenti Contatti collettivi decentrati integrativi.

Per l'Amministrazione Provinciale di Roma di parte pubblica:

Antonio Calicchia - Presidente FIRMATO
Maurizio Venafro - Componente
Luigi Fasolino - Componente FIRMATO
Marco Iacobucci – Componente

Per la Rappresentanza Sindacale Unitaria:

Amedeo Formaggi – Coordinatore
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Per le Organizzazioni Sindacali territoriali:

C.G.I.L./ FP FIRMATO
C.I.S.L. /FP FIRMATO
U.I.L./FPL FIRMATO
DIREL/DirProv FIRMATO
C.S.A.